

Pubblicato il 24/11/2017

N. 02713/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01989/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2017, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello N. 40;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina 39, presso l'Ufficio legale del Comune; Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81 è domiciliato per legge;

nei confronti di

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Mogavero e Marco Munacò, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pasquale Mogavero in Palermo, via Sferracavallo, 146/A;

per l'annullamento

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale per le elezioni del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale, del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, del 11 giugno 2017, chiuso in data 3 luglio 2017, e dei relativi allegati, nella parte in cui è stato illegittimamente attribuito n.1 seggio alla lista n. 15 "Coraggiosi Palermo" e, conseguentemente, è stato proclamato eletto alla carica di consigliere della Circoscrizione n. 7 del Comune di Palermo la

sig.ra OMISSIS, secondo la specificazione di cui infra;

- dell'atto di proclamazione degli eletti dei consiglieri della circoscrizione VII del Comune di Palermo, di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, nella parte in cui la candidata OMISSIS, della lista n. 15 "Coraggiosi Palermo", risulta eletta;

- del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste;

- e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;

nonché per la correzione

- del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale di cui trattasi: per la sottrazione di n. 1 seggio, illegittimamente attribuito alla lista n.15 "Coraggiosi Palermo", ed il conseguente annullamento della proclamazione alla carica di Consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo della sig.ra OMISSIS e con l'assegnazione di un ulteriore n. 1 seggio al gruppo di liste, collegate al candidato presidente eletto, OMISSIS: n. 12 Uniti Per Palermo; n. 3 Comitati Civici, n. 5 Alleanza per Palermo, n. 9 Sinistra Comune, n. 10 Palermo 2022, , n. 13 Il mio Quartiere, n. 14 Mosaico Palermo, n. 16 Democratici e Popolari, n. 18 Movimento 139; e conseguente attribuzione del seggio di che trattasi alla lista n. 12 "Uniti per Palermo";

e per la conseguente proclamazione

- alla carica di consigliere della circoscrizione VII del Comune di Palermo – Elezioni comunali di Palermo del 2017 – del sig. D'Asta Salvatore, candidato nella lista n.12 "Uniti per Palermo", odierno ricorrente e primo dei non eletti della predetta lista.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palermo e di Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato il 30 agosto 2017 e notificato in data 13 settembre 2017 con il pedissequo decreto di fissazione di udienza n. 1013/2017 del 16 settembre 2017, il sig. Salvatore D'Asta ha impugnato il provvedimento in epigrafe relativo alle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente ed il rinnovo del Consiglio circoscrizionale - Circoscrizione n. 7 del Comune di

Palermo, di cui alle consultazioni svoltesi in data 11 giugno 2017.

Il 22 settembre 2017 si costituiva l'Assessorato Regionale intimato, il 28 settembre la controinteressata OMISSIS ed il 6 ottobre 2017 il Comune di Palermo.

Il 7 novembre 2017 il ricorrente depositava una memoria.

Il ricorso era definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 novembre 2017.

2. Il ricorrente è stato candidato alle elezioni circoscrizionali per cui è causa nella lista n. 12 "Uniti per Palermo", collegata al candidato presidente OMISSIS.

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevata in memoria dalla controinteressata.

Le eccezioni sono infondate.

Risulta infatti chiaramente dal ricorso in esame che l'odierno ricorrente rivolge il proprio gravame contro il verbale dell'Ufficio Centrale e contro l'atto di proclamazione degli eletti, entrambi versati in atti (il secondo essendo peraltro ricompreso nel primo).

3. Con una prima censura, il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2 e 3, L.R. 17/2016 – Violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 3-ter, 4, 5, 7 e 7-bis L.R. 35/1997 – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta".

Osserva il ricorrente che, con riferimento alla circoscrizione di cui trattasi, l'Ufficio Centrale ha errato nel non detrarre dai seggi assegnati al gruppo di liste collegate al candidato presidente OMISSIS, quello da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art. 4 al candidato presidente non eletto, e nell'assegnarlo quindi sostanzialmente in soprannumero.

Ove l'Ufficio elettorale avesse detratto il posto assegnato al candidato presidente non eletto, il gruppo di liste collegate al candidato Presidente OMISSIS avrebbe dovuto avere non quattro ma cinque posti, e del quinto posto si sarebbe giovato lo stesso ricorrente.

La censura è fondata.

Il non agevole problema esegetico posto dalla questione in esame è stato recentemente risolto da questa Sezione nelle sentenze n. 2550 e 2551 del 2017, con argomenti che il Collegio condivide e dai quali non ravvisa ragione per discostarsi, nel senso della fondatezza della censura in esame.

Si è, in particolare osservato che *"Il comma 3 ter è stato inserito nel 2016, con la citata l.r. n. 17/2016 e non poteva, pertanto, essere richiamato da una norma approvata nel 2011; ne deriva che il mancato espresso riferimento a tale norma da parte dell'art. 4 ter non è risolutivo. Il problema va, pertanto, posto in termini diversi, in quanto ci si deve chiedere se tale norma afferisce alle disposizioni in materia di elezioni del consiglio comunale applicabili anche alle elezioni del consiglio circoscrizionale, le quali sono contenute, come detto, nei commi 1, 2, 4, 5 e 7.*

Sotto tale profilo, va rilevato come, a dispetto della numerazione, il comma 3 ter non sia legato da un rapporto di derivazione logica ai precedenti commi 3 e 3 bis.

Il comma 3 prevede, infatti, che l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco; il comma 3 bis introduce, invece, un quorum di

sbarramento delle liste pari al 5 % per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Sussiste, invece, un rapporto di presupposizione logica del comma 3 ter con il successivo comma 7, che trova indiscussa applicazione anche alle elezioni circoscrizionali.

Il comma 3 ter è, infatti, testualmente formulato come segue: “Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di Sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7”.

Ed è del tutto evidente che trattasi di una norma la quale deve trovare applicazione congiunta con il comma 7 al fine di evitare che l’attribuzione di un seggio al candidato non eletto più votato, la quale risponde a una logica di onore delle armi, si risolva in uno svantaggio per chi è stato eletto.

L’attribuzione di un seggio in aggiunta a quelli spettanti alla coalizione finirebbe, infatti, per penalizzare il Presidente eletto, che potrebbe non avere la maggioranza in consiglio.

Si avrebbe, in altri, termini un premio non per la maggioranza (come si verifica per le elezioni del consiglio comunale), ma per la minoranza.

Questo è, peraltro, il risultato prodottosi nella specie, dato che alle liste “d’opposizione” sono stati assegnati più seggi, ovverosia quattro più uno per il Presidente non eletto e, pertanto, cinque, che a quelle di maggioranza, che ne hanno avuti quattro.

Risulta, pertanto, fondata anche la censura di illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo dell’illogicità e dell’irragionevolezza.

L’attribuzione alle liste “d’opposizione”, che avevano complessivamente riportato una cifra elettorale di 17.996, di cinque seggi a fronte dei quattro assegnati alle liste a sostegno del Presidente eletto, che avevano conseguito una cifra elettorale di 18.489, contrasta, infatti, con i principi di rappresentatività delle istituzioni e di uguaglianza del voto di cui agli artt. 1 e 48 della Cost..

Si impone, pertanto, anche un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 4 e 4 ter della l.r. n. 35 del 1997, la quale avvalora la già evidenziata conclusione esegetica, ossia che il seggio attribuito al candidato Presidente perdente va detratto da quelli assegnati alla sua coalizione, come si verifica nelle elezioni del consiglio comunale.

A diversa conclusione non può, peraltro, addivenirsi sulla base della considerazione che il Presidente fa parte del consiglio circoscrizionale e che attraverso la sua presenza si garantisce la maggioranza del gruppo di maggioranza.

E’, infatti, troncante la considerazione che il Presidente viene eletto autonomamente con un voto, che può anche essere disgiunto da quello delle liste a lui collegato.

La sua presenza in consiglio è, pertanto, garantita da un meccanismo elettorale autonomo rispetto a quello di attribuzione dei seggi ai consiglieri circoscrizionali” (sentenza 2550/2017).

4. La fondatezza del primo motivo di ricorso esime il Collegio dall’esame del secondo motivo.

Occorre a questo punto esaminare le conseguenze della fondatezza della censura (per quanto risulti

incontestato fra le parti del presente giudizio il profilo dell'effetto dell'attribuzione di un seggio in più alla coalizione collegata al candidato Presidente risultato eletto, nei termini prospettati in ricorso).

L'applicazione del metodo d'hondt prevede la formazione di una tabella in cui si dividano il totale dei voti di ogni lista per numeri interi successivi (1, 2, 3, 4...) e si assegnino i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.

L'odierno ricorrente è infatti risultato il primo dei non eletti, con 500 voti di preferenza, della lista n. 12 "Uniti per Palermo", la quale ha un quoziente pari a 1.217, alla quale, secondo la lista dei quozienti riportati in allegato al verbale dell'ufficio centrale prodotto in atti, va dunque attribuito un secondo seggio.

5. Il ricorso è dunque fondato e va accolto con conseguente annullamento, per le parti d'interesse, degli atti impugnati e correzione dei risultati elettorali nella parte in cui hanno attribuito un solo seggio e non due alla lista n. 12 "Uniti per Palermo" piuttosto che a quella n. 15 "Coraggiosi Palermo" e proclamato eletto la signora OMISSIS piuttosto che il ricorrente.

Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla complessità e alla parziale novità delle questioni poste, per disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

1) annulla gli atti impugnati nelle parti in cui:

- sono stati attribuiti n. 4 seggi alla coalizione per il candidato Presidente non eletto OMISSIS (ivi compreso quello del medesimo Presidente non eletto) e corregge il risultato elettorale attribuendone n. 3 (ivi compreso il seggio del candidato Presidente non eletto);

- sono stati attribuiti n. 4 seggi alla coalizione per il candidato Presidente eletto OMISSIS e corregge il risultato elettorale attribuendone n. 5, di cui n. 2 alla lista n. 12 "Uniti per Palermo";

2) annulla la proclamazione a Consigliere della VII Circoscrizione del Comune di Palermo della signora OMISSIS, per la lista n. 15 "Coraggiosi Palermo" collegata alla coalizione per il candidato Presidente non eletto OMISSIS e proclama eletto al suo posto il signor OMISSIS, risultato al secondo posto nella graduatoria della lista n. 12 "Uniti per Palermo" della coalizione per il candidato Presidente eletto OMISSIS;

3) compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.

Dispone che la Segreteria, ai sensi dell'art.130, comma 8, cod. proc. amm., trasmetta copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Palermo ed al Sindaco del Comune di Palermo per gli ulteriori adempimenti ivi previsti e per quelli di cui al comma 11 dello stesso art. 130 cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l'intervento dei

magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

•